

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 603-A)

## RELAZIONE DELLA 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA E AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE)

(RELATORE AZARA)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori TESSITORI, LEPORE, GRAVA, PAPALIA, PELIZZO,  
GIACOMETTI, SIBILLE e RODA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 GIUGNO 1959

---

Comunicata alla Presidenza il 23 febbraio 1960

---

Promozioni a magistrato di Corte di cassazione e di Corte d'appello in dipendenza  
delle vacanze « impreviste » dell'anno 1959

---

ONOREVOLI SENATORI. — La 2<sup>a</sup> Commissione ha manifestato avviso contrario alla approvazione del disegno di legge n. 603 presentato dai senatori Tessitori ed altri sulle promozioni a magistrato di Appello e di Cassazione, pur riconoscendo che i proponenti sono stati mossi da un sentimento di simpatia verso la Magistratura.

La Commissione ha dovuto rilevare che la serie dei provvedimenti citati nella relazione che accompagna il disegno di legge sta, invece, a dimostrare quale farragine di norme si accavalli, con rimedi di carattere meramente provvisorio e, quel che è peggio, personale, con vantaggi per coloro i quali non si rendono conto che, chiedendo un favore, si espongono a sentirne chiedere altri con inevitabile possibilità di danno per la giustizia.

I progetti di legge che si susseguono in questa materia fanno proprio ricordare quello che Dante disse per le leggi fiorentine: « A mezzo novembre non giunge quel che tu d'ottobre fili ».

Nella stessa relazione che accompagna il disegno di legge, a pagina 2, si riconosce che il provvedimento proposto assicurerà « *soltanto per qualche tempo* » il normale svolgimento dell'attività giudiziaria. Il che significa che dal provvedimento stesso deriva intanto chiaramente la « sistemazione » di un determinato gruppo di magistrati con danno di altri. Ciò non si deve chiedere dai magistrati al legislatore e questo, d'altra parte, non deve concederli proprio in omaggio alla giustizia.

Delle « particolari situazioni di personale » a cui si accenna nella stessa pagina 2 dello stampato, si può e si deve tenere conto in una legge nuova, che abbia di mira la sistemazione di tutto il personale giudiziario

e non in altra che ne consideri soltanto una parte.

La Commissione non ha mancato di rilevare che il disegno di legge è stato presentato il 24 giugno 1959 quando ancora non funzionava il Consiglio superiore della Magistratura; ma, pur rendendosi conto delle buone intenzioni dei proponenti, ha considerato che ora il Consiglio superiore è in piena funzione e che sarebbe grave errore insistere nel far leggi con effetto retroattivo, che non sarebbero in armonia con i principi generali del diritto.

La Commissione ritiene che il Ministro della giustizia possa sentire, con l'urgenza che la situazione richiede il parere del Consiglio superiore su un disegno di legge che dia una sicura direttiva generale nella intera materia delle promozioni, e presentarlo al Parlamento, che potrà pubblicamente discuterlo approvandone o rettificandone le disposizioni come riterrà nella sua potestà legislativa, dopo avere tenuto conto, con sguardo d'insieme, di tutte le esigenze dei servizi e di tutto il personale giudiziario, che ormai devono essere ben note anche al Consiglio superiore, data la altissima competenza dei suoi componenti, fra i quali sono anche quelli eletti dallo stesso Parlamento.

La Magistratura italiana può stare a fronte alta davanti a quella di qualsiasi altro Stato. Essa, nella sua quasi totalità, è composta di ottimi, degnissimi magistrati che non chiedono e non si inchinano ad alcuno.

Il Parlamento, aiutandoli a liberarsi dal bisogno e dalla paura, non con pannicelli caldi, ma con eque e meditate disposizioni di carattere generale sia economico sia organizzativo, renderà un servizio al Paese il quale sa che la giustizia *est fundamentum Rei Publicae*.

AZARA, relatore

## DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

Le promozioni ai gradi di consigliere di Corte di cassazione ed a consigliere di Corte di appello e parificati da attribuirsi in dipendenza di vacanze impreviste che, per aumento dei ruoli organici o per altre cause, si verificheranno nell'anno 1959, saranno conferite ai magistrati i quali nei concorsi per titoli a magistrato di Corte di cassazione ed a magistrato a Corte di appello indetti con decreti ministeriali dell'11 gennaio 1958, abbiano riportato un voto non inferiore rispettivamente a 66/70 ed a 47/50.